

TI_GERICHTE 30.2003.249 vom 18. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.249

FR: TI_GERICHTE 30.2003.249 du 18 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.249 del 18 luglio 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.249/AMM

22287/090

Bellinzona

5 novembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 23 luglio 2003 presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _____,

viste _____ le osservazioni del 30 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 18 luglio 2003, ha inflitto a _____ una multa di fr. 100.■, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.■ e le spese di fr. 10.■, per i seguenti fatti accertati il 6 maggio 2003 in territorio di _____:

"Ha concesso la guida del ciclomotore _____ a persona sprovvista della licenza di condurre. Inoltre il veicolo era sprovvisto del contrassegno valido e relativa assicurazione R.C., dello specchietto retrovisore e del campanello";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 25, 29, 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 27 cpv. 1, 94 cpv. 6 145 n. 1 e 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b, c OAV; 175 cpv. 5, 181 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV;

che _____ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 23 luglio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 14 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "concesso la guida del ciclomotore _____ a persona sprovvista della licenza di condurre. Inoltre il veicolo era sprovvisto del contrassegno valido e relativa assicurazione R.C., dello specchietto retrovisore e del campanello";

che l'insorgente si duole di non avere più circolato con il proprio ciclomotore dall'estate del 2000, di avere poi lasciato il mezzo nel proprio garage e di non avere "assolutamente mai concesso la guida del motorino" al fratello, il quale se ne sarebbe servito a sua insaputa;

che la ricorrente rileva altresì di non avere avuto finora motivo per assicurare il ciclomotore in garage "con un ulteriore lucchetto", impegnandosi nondimeno a "evitare che[suo]fratello lo prenda nuovamente";

che dal fascicolo processuale non emergono ragioni per dubitare della versione dei fatti allegata dalla ricorrente, tant'è che la stessa autorità di primo grado ■ preso atto delle argomentazioni ricorsuali ■ ha rinunciato a postulare la conferma del querelato giudizio;

che in simili evenienze si giustifica pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 25, 29, 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 27 cpv. 1, 94 cpv. 6 145 n. 1 e 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b, c OAV; 175 cpv. 5, 181 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

■ _____, _____,

■ Sezione della circolazione, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.